



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

Protocollo e data di intestazione

Alle Scuole POLO delegate
Per la valutazione delle domande GPS
LORO SEDI

Oggetto: nota scuole polo sulla valutazione delle domande.

La presente al fine di fornire un'utile guida per effettuare una corretta valutazione delle domande GPS, tenendo conto che, la valutazione sulle autodichiarazioni fornite sarà effettuata anche successivamente e con maggiore accuratezza in fase di presa di servizio successiva alla nomina.

In prima battuta, e per ciascun candidato, lo stesso potrebbe essere incorso in provvedimenti disciplinari che in taluni casi possono essere ostativi all'assunzione, in tal caso va proposta immediatamente l'esclusione dalla graduatoria. Qualora invece dovessero emergere, sempre a titolo esemplificativo, risoluzioni contrattuali di servizi prestati sulla base di provvedimenti cautelari caducati in quanto soccombenti nel merito, l'O.M. 27/2026, impone il pieno riconoscimento dei predetti servizi; analogamente qualora le SS.LL. dovessero incorrere in rettifiche relative ai precedenti bienni con decurtazione dei servizi prestati ai soli fini economici e non giuridici, devono procedere con la riattribuzione dei relativi punteggi. È d'uopo precisare che tale eventualità **non riguarda i servizi cessati per risoluzione contrattuale a seguito di rettifica del punteggio GPS o per esclusione da GPS in quanto tali servizi non hanno alcun valore dal punto di vista giuridico.**

Con riferimento all'attività delegata alle scuole in indirizzo, lo scrivente Ufficio rende noto e sottolinea di monitorare attentamente le domande che sono state oggetto di decreto di rettifica da parte della scuola ove il docente abbia effettuato la prima presa di servizio nello scorso biennio e che risultino acquisite a sistema. Il candidato inserito per la prima volta in I fascia – posto comune e/o di sostegno - potrebbe infatti aver prestato servizio su altra cdc nel corrente a.s. ed essere stato destinatario di provvedimento di rettifica punteggio che potrebbe riguardare dei titoli o dei servizi che figurano anche nella domanda relativa agli elenchi aggiuntivi.

Da ciò ne discendono alcuni rilievi di carattere tecnico di cui si discerne.

In primo luogo, il **decreto** di rettifica e di convalida si troverà **sempre allegato**, in caso contrario il docente non ha avuto nello scorso biennio la valutazione dei titoli.

In secondo luogo, qualora vi sia stata una rettifica di punteggio al ribasso acquisita dal sistema, il punteggio risultante nella colonna "Punteggio di verifica" differirà sempre da quello indicato nella colonna "**Punteggio di sistema**", che è quello che il sistema calcola in automatico sulla base delle dichiarazioni fatte dall'aspirante in domanda. In quest'ultimo caso si invitano le SS.LL. a verificare il contenuto delle "**Note**" di rettifica, in quanto, per ciascuna domanda, andrà inserito **manualmente** il corretto punteggio nella colonna "**Punteggio di Valutazione ("Punt. Val.")**", opportunamente verificando se il candidato abbia aggiornato/modificato i titoli o i servizi, avendo in questo caso diritto a una nuova valutazione.

In terzo e ultimo luogo, qualora in fase di convalida (TAB "**Salva e Validata**"), il punteggio di



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

valutazione sia difforme da quello di sistema, ci si accerti che ciò sia la naturale conseguenza delle rettifiche apportate.

Avendo riguardo poi al punteggio aggiuntivo riguardante il **superamento di una procedura concorsuale** si sottolinea che la procedura concorsuale si intende conclusa con la approvazione e la **pubblicazione della graduatoria**, prima di tale momento nulla può essere dichiarato dal candidato.

TITOLI ESTERI

Per ciò che concerne i candidati in possesso di un titolo estero in attesa di riconoscimento, fermo restando l'onere di richiedere l'inserimento con riserva, gli interessati hanno l'obbligo di presentare la domanda di riconoscimento del titolo in questione **esclusivamente al MIM e con modalità telematiche** (sovente, infatti, può riscontrarsi un invio al MUR che non ha competenza in merito e pertanto la domanda di riconoscimento è come se non fosse mai stata inviata) attraverso la piattaforma disponibile al seguente indirizzo web <https://www.mim.gov.it/riconoscimentoprofessione-docente>, nei casi di dubbia risoluzione può essere utile l'attivazione del soccorso istruttorio e richiedere al candidato copia dell'inoltro della domanda di riconoscimento da cui desumere data e numero di protocollo. In secondo luogo, l'Ordinanza prevede, quali **allegati obbligatori** alla domanda GPS, **il titolo estero e una traduzione del titolo interessato**, dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, la natura selettiva dell'accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l'obbligo di frequenza. La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano. Al fine di non incorrere nelle sanzioni di cui in appresso, **dal titolo dovrà risultare la natura selettiva, il numero programmato e l'obbligo di frequenza**, occorrerà pertanto segnalare i casi nei quali i candidati abbiano dichiarato il punteggio aggiuntivo per il titolo di accesso di 12,00 punti privo di riscontro; alla stregua di ciò, qualora dal titolo non riporti un giudizio finale in termini numerici (ma ad es. "eccellente" et similia) il candidato dovrà procedere con l'attribuzione di punti 8,00. La presentazione della domanda di riconoscimento con le modalità di cui sopra e l'allegazione alla domanda del titolo estero e della traduzione come indicato sono previste a **pena di esclusione** dalla relativa fascia e posto di sostegno delle GPS.

Sempre con riferimento ai **titoli esteri** si segnala e si raccomanda di procedere a decurtazione di punteggio nei casi in cui ai punti B1 e ss. della domanda, il candidato abbia inserito come titolo ulteriore un titolo estero (specializzazione sul sostegno, master, phd ecc.) e non abbia fornito, o non fornisca in soccorso istruttorio, gli estremi del decreto di riconoscimento del titolo in questione (N.B. estremi del decreto e non della domanda di riconoscimento) da parte del competente Ministero.

Di ciò non può discernersi per ciò concerne invece il titolo di accesso, in quanto è la normativa di settore stessa che contempla la possibilità di essere inseriti in I fascia con riserva in attesa del riconoscimento del titolo (titolo da conseguirsi comunque entro il 30.6.2026); tale riserva non è invece contemplata per i titoli aggiuntivi per i quali continua ad applicarsi la disciplina generale sulla spendibilità del titolo in territorio italiano, che per i titoli dal valore abilitante è quella dettata dalla direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016, e cioè i titoli esteri dal valore non abilitante si segue l'ordinaria procedura di equipollenza del



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

Ministero competente e, in tal caso, il titolo deve ottenere il riconoscimento entro il termine di presentazione delle domande.

In sintesi, per ciò che concerne i **titoli di specializzazione su sostegno** occorre differenziare i titoli esteri da quelli in corso di conseguimento in Italia. Per i primi, il requisito necessario è che il titolo sia stato conseguito e che sia stata inoltrata domanda di riconoscimento al Ministero competente entro il termine di presentazione delle domande, ottenendo così l'iscrizione con riserva in GPS; per i secondi invece, è possibile ottenere in prima battuta l'iscrizione con riserva in GPS, salvo poi sciogliere positivamente la riserva, ed essere iscritti a pieno titolo, qualora il titolo venga conseguito entro la data del 30.6.2026. A tal fine si rammenta che è onere del candidato sciogliere positivamente la riserva e che, in caso contrario lo stesso decadrà in automatico dalla I fascia GPS, non potendosi l'Ufficio sostituire agli aspiranti.

Altra fattispecie riscontrabile è quella del candidato che, in possesso del titolo estero come titolo di accesso, abbia indicato lo stesso come titolo italiano o abbia indicato di essere in possesso di un provvedimento giurisdizionale favorevole; nel I caso, se il titolo estero risulta esser stato comunque correttamente allegato alla domanda, le SS.LL. potranno procedere attraverso la funzione "INCLUDI CON RISERVA", nel secondo caso invece si prega di informare tempestivamente l'Ufficio.

Coloro i quali, nelle more del conseguimento del **titolo di specializzazione su sostegno entro il 30.6.2026**, abbiano fatto richiesta di inserimento in I fascia GPS per i posti di sostegno, **non possono altresì spendere tale titolo come titolo aggiuntivo nelle altre ccdcc**, in quanto tutti i titoli culturali aggiuntivi rispetto al titolo di accesso devono essere posseduti entro il termine di presentazione delle domande.

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

Con riferimento alle **certificazioni informatiche** invece, l'attenzione va posta su quei titoli che hanno una delimitata durata temporale e sono soggetti a rinnovo, ciò vale sia per i titoli precedentemente inseriti che per i nuovi titoli previsti dalla O.M. 27/2026.

Ciò posto, la novità in questo caso concerne i titoli presentati ai fini della valutazione per il biennio 2026/2027-2027/2028, in quanto sono valutabili esclusivamente le certificazioni informatiche rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu, le SS.LL. avranno cura di verificare la validità dei certificati ai sensi della nuova normativa, mediante inserimento del codice fiscale del candidato al seguente indirizzo https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_digcomp_remote.jsp?ID_LINK=2819&area=310.

Il punteggio massimo per i **titoli di servizio** per ciascun anno scolastico è pari a punti 12,00, sia che esso derivi da servizi specifici, sia che esso derivi dalla somma di più servizi aspecifici, od ancora dalla sommatoria di servizi specifici e aspecifici, come ha avuto modo di chiarire l'Amministrazione Centrale. Per ciò che concerne i servizi prestati presso le scuole statali, è sufficiente che gli stessi emergano dal foglio matricolare.

Per ciò che concerne poi i **diplomi ITS**, si ricorda che gli unici diplomi ITS sono rilasciati da scuole eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore, e sono in un numero limitato sul territorio nazionale, non vanno in alcun modo valutati pertanto i diplomi di perito agrario, industriale ecc...o i diplomi rilasciati da un istituto



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

tecnico, che nulla hanno a che vedere con quanto si discorre.

In riferimento ai **titoli artistici**, si raccomanda di attenersi strettamente a quanto previsto e disciplinato dalle tabelle allegate all'Ordinanza, sia in merito ai requisiti oggettivi del singolo titolo che in merito ai requisiti dell'Ente presso è stata svolta eventuale attività concertistica.

L'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è riservato ai candidati in possesso dei seguenti requisiti, che vanno verificati:

- superamento di un concorso per esami e titoli a posti d'insegnante della scuola primaria con il superamento della prova di lingua inglese, oppure superamento delle sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;
- attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica metodologici in servizio autorizzati dal Miur;
- possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria (con abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria);
- certificato rilasciato dal Ministero degli Affari Esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica inglese della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero.

Perseguendo, si considerano abilitati per l'insegnamento della **educazione motoria nella scuola primaria** esclusivamente i candidati che abbiano superato le prove del relativo concorso dedicato.

Considerando nello specifico i titoli **dell'Accademia delle Belle Arti "Fidia" e di Agrigento**, si prega di far espresso riferimento alla nota Usr Calabria 9650 del 24 maggio 2022 la quale efficacemente differenzia i percorsi per i quali non sussiste autorizzazione alcuna e percorsi per i quali sono in corso opportune verifiche, mentre, in base a nota MUR 7880 del 10.04.2025: "*non risultano agli atti provvedimenti autorizzatori relativi a diplomi accademici di secondo livello rilasciati in favore dell'Accademia di belle Arti "Fidia" di Stefanaceni (VV) neppure nel periodo antecedente al 10.11.2020*"; è d'uopo altresì precisare poi che, a decorrere dal 10.11.2020, qualsiasi sia la nomenclatura del titolo, non v'è diritto a punteggio alcuno.

CETIFICAZIONI LINGUITICHE

È opportuno porre evidenza delle peculiarità introdotte dalla nuova disciplina della materia, in particolare per ciò che concerne i titoli culturali spendibili:

- per la validità delle certificazioni linguistiche occorre fare esclusivamente riferimento a quanto indicato nell'allegato "D" dell'O.M. 27/2026;
- sono valutabili i titoli CLIL rilasciati esclusivamente dalle Università;
- sono valutabili i titoli di specializzazione in italiano L2 solo se rilasciati dagli Enti autorizzati di cui al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;
- tutti i titoli dichiarati devono essere in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

Per ciò che concerne i **titoli CLIL**, gli stessi possono essere **riconosciuti esclusivamente dalle**



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

Università, e non danno pertanto diritto al riconoscimento di punteggio aggiuntivo – né 3 né 6 punti né 1 punto – i titoli CLIL rilasciati da scuole per la mediazione linguistica (SSML *et similia*), così il MUR nella nota-parere n°1276 dell'11.06.2024.

Il titolo di **specializzazione in italiano L2** ha valore di 3,00 punti se rilasciati delle Università nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130, in tutti gli altri casi, se rilasciati da Università varranno 1,00 punto se rispettano i requisiti del corso di perfezionamento/master.

Da ultimo, per ciò che concerne i candidati che abbiano inserito un titolo di **riserva "N"** (invalidità civile), è necessario che siano indicati gli estremi della domanda di iscrizione al collocamento mirato e non, come in molti casi accade, gli estremi del verbale di accertamento INPS dell'invalidità; qualora invece il candidato non possa attualmente essere iscritto alle liste del collocamento mirato in quanto occupato, è **obbligatorio indicare gli estremi dell'ultima domanda di iscrizione alle suddette liste**.

Solo successivamente, in fase di presa di servizio, i DD.SS. avranno cura di verificare ogni autodichiarazione (non solo quella riguardante il titolo di accesso) contenuta nella domanda di partecipazione alle GPS interpellando tutti gli Enti certificatori che hanno rilasciato i titoli di cui se ne dichiara il possesso. A tal fine e preliminarmente si suggerisce l'ausilio, ove presente nei relativi sito web, della possibilità di verificare un titolo mediante inserimento delle generalità del candidato o del codice riportato sul certificato; in caso di dichiarazioni mendaci va effettuata senza indugio la segnalazione allo Scrivente Ufficio per gli adempimenti consequenziali. È possibile, al fine di agevolare il lavoro, richiedere il Fascicolo personale del docente, alla scuola che ha proceduto alla valutazione dei titoli e dei servizi nel precedente biennio, in guisa da restringere il campo alla verifica delle autocertificazioni per le quali non risultino le attestazioni di conferma da parte degli Enti certificatori.

Si rappresenta infine che le SS.LL. devono provvedere, qualora ne ricorrano i presupposti, a disporre l'esclusione dei candidati dalle singole classi di concorso, con proprio provvedimento – anche unico, qualora le ccdd rientrano nella propria delega – da inviarsi a tutte le scuole nonché allo Scrivente Ufficio. Contestualmente il provvedimento di esclusione va caricato in piattaforma.

In secondo luogo, le SS.LL., terminata la valutazione delle domande, lo comunicheranno allo Scrivente Ufficio, e invieranno in concomitanza l'elenco di quei candidati che sono stati esclusi con le relative causali di esclusione.

Per ciò che concerne infine i candidati inseriti con riserva da sciogliersi entro il 30.6.2026, per le SS.LL. non sarà disponibile la funzione: "SALVA E VALIDA" ma solo la funzione "SALVA", pertanto si procederà a valutare la domanda come per tutti gli altri candidati, inserendo manualmente le note esplicative delle decurtazioni di punteggio e rettificando il punteggio ove necessario, concludendo l'operazione con la funzione "SALVA" e verificando che il sistema abbia correttamente registrato l'eventuale decurtazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Fatte queste dovute premesse, in fase di convalida del punteggio occorre verificare che non vi siano duplicazioni di punteggio nel computo totale, essendosi dovuto procedere, in alcuni casi e al fine di effettuare le dovute rettifiche di punteggio, con il caricamento del punteggio di un titolo aggiuntivo -



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA
Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di Taranto

presente in domanda ma assente a sistema – nella colonna relativa al titolo di accesso.

Infine, ai sensi dell'art. 18, comma 2 dell'Ordinanza, i titoli degli aspiranti già inseriti nelle GPS, che nei precedenti bienni di vigenza delle GPS hanno acquisito un punteggio determinato sulla base delle tabelle di valutazione allegate alle ordinanze ministeriali 10 luglio 2020, n. 60, 6 maggio 2022, n. 112, e 16 maggio 2024, n. 88, sono rideterminati secondo le nuove tabelle di valutazione.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Vito Alfonso